

CHIARIMENTI n. 3

Gara n° 3635018 - Appalto integrato a procedura telematica aperta per affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per affidamento esecuzione dei lavori relativamente al sotto intervento n. 1 Riorganizzazione del percorso espositivo complessivo del Museo Nazionale Romano ambito attuazione intervento n. 1 URBS. Dalla città alla campagna romana Museo Nazionale Romano.

QUESITO n. 1

RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE ATTRIBUZIONE DELLE CORRETTE CATEGORIE SOA ALL'APPALTO IN OGGETTO *In riferimento alla ns. richiesta di chiarimenti del 2.08.2023*

Richiesta di rettifica categoria soa per la partecipazione a gara:

L'oggetto dei lavori da bando gara, prevede che l'operatore economico partecipante a gara debba essere in Possesso della SOA Cat. OS6 classifica VI per lavori e progettazione, ovvero per un importo complessivo di Euro 5.325.469,74

Lavori

Il computo metrico posto a base di gara scompone il lavoro (pagg 17 e 18) come segue:

- 001 Allestimenti Museali (OS6) importo pari a Euro 3.888.086,12 - incidenza % 75,205
- 002 Impianti Illuminotecnici (OG11) importo pari a Euro 1.091.913,88 - incidenza % 21,120
- 003 Sicurezza importo pari a Euro 190.000,00 - incidenza % 3,675

Servizi di progettazione

A riprova della ripartizione della tipologia di lavoro (cat SOA OS6 e OG11) riportata sul computo metrico (pagg 17 e 18) e nel disciplinare alla Tabella 2 Categorie ID e tariffe, pag 13, (per la progettazione ed esecuzione dei lavori) vengono richiesti ai progettisti le seguenti categorie e importi:

- E.19 Arredamenti - Importo Euro 3.888.086,12
- IA.19 Impianti elettrici - Importo Euro 1.091.913,88

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente di rettificare il bando gara adeguando le categorie SOA secondo lo schema di ripartizione dei lavori (computo metrico posto a base di gara e requisiti di tabella 2 per la progettazione) e precisamente:

- Categoria SOA OS6 Classifica V - prevalente - Euro 3.888.086,12
- Categoria SOA OG11 O OS30 Classifica IIIBIS - scorporabile - Euro 1.091.913,88

Al Vs. chiarimento del 2.08.2023

Premesso che, in coerenza alla natura precipua dell'intervento, la relativa categoria preponderante è da considerarsi la categoria di allestimento museale OS6 e posto che le opere in diversa categoria sono

integrate, connesse e strettamente funzionali all'esecuzione dell'intervento di allestimento museale, per la partecipazione alla gara – come indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto – è richiesto che l'operatore economico, singolo o associato, posseda l'attestazione SOA OS6 Classifica VI. L'operatore economico potrà, del caso, ricorrere al subappalto per gli impianti illuminotecnici ferma restando la possibilità di possedere la categoria SOA OG11, che si ricorda nuovamente non essere requisito richiesto per la partecipazione al bando di gara.

Riteniamo la risposta inadeguata e illegittima per i seguenti motivi:

L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ma compete al progettista sulla base di prescrizioni normative vincolanti. La normativa di settore prescrive l'unicità della categoria prevalente cui deve ricondursi la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie di lavori che costituiscono l'intervento oggetto dell'appalto in affidamento, come indicate nella documentazione di gara. Art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter), d.lgs. n. 50/2016

Il DECRETO 24 aprile 2014 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (pubblicato nella GURI n. 96 del 26/04/2014) – DEFINISCE LE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SIOS ovvero

Le categorie a qualificazione obbligatoria sono quelle che, se superano il 10% dell'importo complessivo dei lavori o 150.000 euro e fanno parte delle scorporabili, non possono essere eseguite dall'impresa affidataria se sprovvista di tale categoria, ma devono essere subappaltate ad imprese qualificate.

Le categorie super specialistiche (SIOS) sono quelle che, se superano il 15% dell'importo totale dei lavori, non possono essere subappaltate, ma debbono essere eseguite direttamente dal soggetto affidatario. Ciò comporta che chi partecipa ad una gara con categorie scorporabili super specialistiche che superano il 15% dell'importo totale dei lavori e non è in possesso di tali categorie, deve necessariamente costituire un ATI con imprese che abbiano la richiesta qualificazione.

Alla luce di quanto sopra, vista la presenza nell'appalto di sole lavorazioni afferenti alla categoria SOA OS30

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

Appare errata l'indicazione nei documenti di progettazione della categoria OG11 per le opere che ricadono invece nella categoria OS30.

LE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, INDICATE NEL DECRETO SONO LE SEGUENTI:
Tutte le categorie generali da OG1 a OG13 e le seguenti categorie specialistiche OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS32, OS33, OS34, OS35.

LE CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE (SIOS) SONO INVECE LE SEGUENTI:

OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32.

Dalla documentazione di Gara in oggetto, ma soprattutto da quanto ha determinato il progettista, si evince chiaramente che l'incidenza percentuale (>20%) relativa alla categoria in questione sia essa OG11 (erroneamente) o OS30 (correttamente), in particolar modo indicata nei documenti di progettazione (computo metrico estimativo) risulta superiore ai suddetti limiti quindi, in entrambi i casi è a qualificazione obbligatoria, pertanto scorporabile in quanto non prevalente.

La stessa alla luce della declaratoria relativa alla categoria

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili

Non può in alcun modo essere compresa nella stessa!

Pertanto, per quanto concerne l'appalto in questione le categorie presenti dovrebbero, in maniera corretta, essere le seguenti:

| CATEGORIA | IMPORTO | % |
|--------------|---------------|--------------|
| | OS6 | 4 078 086,12 |
| | | 78,88 |
| PREVALENTE | OS30 (o OG11) | 1.091.913,88 |
| | | 21,12 |
| SCORPORABILE | TOTALE | 5.170.000,00 |
| | | 100,00 |

Gli oneri di sicurezza pari a euro 190.000,00 euro sono stati inseriti nella categoria prevalente.

Quindi le categorie richieste per l'appalto, in maniera corretta, risulterebbero le seguenti:

CATEGORIA

IMPORTO

CAT. E CLASS. SOA MINIMA

OS6

4 078 086,12

V

PREVALENTE

OS30 (o OG11)

1.091.913,88

III

SCORPORABILE

Con l'aumento del 20% consentito per gli importi relativi alle classifiche SOA:

CATEGORIA

IMPORTO

CAT. E CLASS. SOA MINIMA

OS6

4 078 086,12

IV bis

PREVALENTE

OS30 (o OG11)

1.091.913,88

III

SCORPORABILE

Pertanto, possedendo soltanto la qualificazione OS6, necessaria per la partecipazione all'appalto in questione, utilizzando il "subappalto qualificante" per la categoria OS30, essa dovrebbe essere almeno di classifica III.

In alternativa occorrerebbe una R.T.I. tra imprese con categorie SOA e classifiche di valore almeno pari a quelle di cui all'ultima tabella

Anche per queste ragioni sostanziali, si confida che Codesta Spett.le Amministrazione, *re melius perpensa*, nella doverosa ponderazione dei contrapposti interessi e tenuto conto della oggettiva richiesta da parte della scrivente (Vedi Delibera ANAC n. 643 del 04.07.2018 – Fascicolo UVLA n. 5435/2017), *richiede l'inserimento, tra i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale oltre alla Cat SOA OS6, anche la cat. SOA OG11/ OS30 (la più appropriata) per la classifica III.*

Risposta

Si prega di prendere visione di quanto indicato nei Chiarimenti n. 2, "risposte ai quesiti nn. 1 e 2"

QUESITO n. 2

Indicazione progettisti incaricati da parte dell'Operatore Economico Concorrente

In relazione alla risposta fornita al quesito circa l'indicazione dei progettisti da parte dell'Operatore Economico concorrente, siamo a reiterare il quesito in quanto la risposta precisa che i singoli progettisti devono compilare il proprio DGUE, ma non fornisce indicazione su quale sezione del DGUE e con quale modalità detti progettisti devono essere indicati nel DGUE dell'Operatore Economico concorrente.

In riferimento all'Art.7.1-Requisiti di idoneità del Disciplinare di Gara, a pagina 19 viene espressamente indicato che "I Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente indicati dall'operatore economico nel DGUE". Si chiede di indicare in quale sezione del DGUE e con quale modalità devono essere indicati detti Progettisti Indicati.

Risposta

Ai fini del rispetto del Disciplinare di gara, come già indicato nei Chiarimenti n. 1 risposta al quesito n. 5, è sufficiente che ciascun Progettista indicato presenti il proprio DGUE. Ad ogni buon conto, al fine di agevolare la stazione appaltante, nella "Parte VI: Dichiarazioni finali" del DGUE, il concorrente potrà elencare i Progettisti indicati coinvolti nell'appalto.

QUESITO n. 3

Domanda di partecipazione

In relazione a quanto prescritto al punto 15.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che la domanda di partecipazione, in caso di concorrente singolo, debba essere firmata dal solo operatore economico concorrente e NON anche dai progettisti indicati che, come indicato al punto 2 a pagina 15 del Disciplinare non si configurano come concorrenti.

Risposta

Si conferma.